

GIURISPRUDENZA CASA**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ED ACCERTAMENTI NECESSARI**

«In tema di condominio negli edifici, la convocazione dell'assemblea, ove non eseguita dai singoli condomini, può essere effettuata dall'amministratore, titolare del relativo potere, ex art. 66 disp. att. c.c., ovvero da un terzo che operi quale suo delegato, secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria».

Nella specie, la Suprema Corte - sent. n. 335/17, inedita - ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva escluso la validità della convocazione dell'assemblea ad opera del socio accomandante della società amministratrice dello stabile, senza tuttavia verificare se detta convocazione, eseguita mediante l'utilizzo di carta intestata di detta società e apposizione, ad opera dell'accomandante, della propria sigla sulla relativa ragione sociale, fosse o meno imputabile alla società amministratrice.

*a cura dell'Ufficio legale
della **Confedilizia***

